



CONSIGLI UTILI

Esistono regole base per un uso sicuro di Internet:

- Evitare di dare informazioni personali, quali nome, indirizzo, numero di telefono, età, razza, entrate familiari, nome e località della scuola, o nome degli amici;
- Non permettere ai figli di utilizzare una carta di credito on line senza permesso;
- Spiegare loro che le password non vanno condivise neanche con gli amici;
- Non accettare un incontro di persona con qualcuno conosciuto on line;
- Non rispondere a un messaggio che faccia sentire confusi o a disagio;
- Non usare un linguaggio offensivo o mandare messaggi volgari on line.

Se vostro figlio si riferirvelo, lodatelo e Ricordatevi che i bambini hanno spesso la convinzione che sia colpa loro se linguaggio osceno o Dite subito che non non è assolutamente È importante, sappiano che le incontrano on line quelle che dicono di informazioni on line non sono private. È molto importante mostrare ai



In Rete non tutti sono sempre quelli che dicono di essere



imbatte in una brutta esperienza e viene a dategli che ha fatto la cosa giusta.

bambini hanno spesso la convinzione che

qualcuno usa un fa loro delle avances. siete in collera e che colpa loro.

inoltre, che i ragazzi persone che non sono sempre essere e che le necessariamente

figli come usare e

valutare le informazioni che trovano su Internet. Non tutte le informazioni on line sono affidabili.

- Ricordatevi che in Internet i vostri figli potrebbero imbattersi in materiali osceni, pornografici, violenti, pieni di odio, razzisti, o in altro modo offensivi, per cui:
- È utile stabilire, con regole chiare e ragionevoli, quanto tempo possono trascorrere al PC;
- Mettete il computer in salotto o nel soggiorno. Questa sistemazione coinvolge tutti e aiuta a controllare quello che fanno i figli
- Fate attenzione ai giochi che i vostri figli scaricano o copiano. Alcuni

sono violenti o hanno un contenuto a sfondo sessuale.

- Non occorre bandire completamente Internet da casa, non è necessario privare i ragazzi e i genitori di opportunità nuove, di esperienze stimolanti e dell'opportunità di imparare qualcosa assieme.

Segnali d'allarme nei ragazzi

- Stanchezza eccessiva. Vostro figlio fa fatica ad alzarsi al mattino? Avete notato che tende ad assopirsi durante la cena o nei fine settimana? Come per gli adulti, i cambiamenti nelle abitudini del sonno dei ragazzi rappresentano spesso il primo indicatore di un eccessivo numero di ore passato al computer.

- Problemi scolastici. Il profitto scolastico sta calando? Solitamente, l'ultimo colpevole di cui si vada a sospettare è il computer. Si è convinti che quando il ragazzo è lì a "smanettare" stia diligentemente facendo i compiti o scrivendo un saggio. Molto probabilmente, invece, si sta perdendo nei meandri della Rete invece di fare i compiti.





- Diminuzione dell'interesse per gli hobby. I ragazzi perdono interesse per i propri hobby? Internet sta diventando più di un nuovo hobby? Fate attenzione: può diventare un'ossessione che rende tutte le altre attività prive di senso.
- Isolamento dagli amici. Si rifiuta di frequentare la compagnia di sempre? Un ragazzo Internet-dipendente tende a sviluppare un attaccamento morboso verso i suoi fratelli e sorelle virtuali, diventando sempre più distante dagli amici e dalla famiglia.
- Disobbedienza e ribellione. Il ragazzo ha reagito con aggressività a domande relative all'uso di Internet? Una reazione ostile può essere segnale di autodifesa.

Gli adolescenti possono diventare psicologicamente dipendenti per le caratteristiche interattive di Internet. I ragazzi a volte si fanno prendere totalmente dai contatti sociali on line e dai giochi. Chattando, esplorando e giocando stanno meglio con se stessi ed evitano, al tempo stesso, lo stress della scuola, dell'adolescenza e della vita familiare. Un ragazzo depresso per motivi scolastici o familiari potrebbe trovare nella Rete una via di fuga rassicurante.

Un ragazzo ansioso, invece, può trovare una temporanea calma per la facilità di accettazione e comunicazione tra gli amici della Rete. Con l'aumentare delle ore passate su Internet, questa caratteristica “sedativa” acquista sempre maggiore attrattiva.

Strategie da usare con i ragazzi Internet-dipendenti

- Presentare un fronte unito. Come genitori è importante che siate convinti della serietà dell'argomento, altrimenti il ragazzo farà appello al genitore più scettico e creerà una divisione all'interno della coppia.
- Dimostrare affetto e interesse. Fate capire a vostro figlio che gli volete bene, che i suoi comportamenti anomali vi preoccupano e che, se vi interessate a quello che fa, è per il suo benessere.
- Stabilire regole ragionevoli. Non andate in collera se vostro figlio mostra i primi sintomi della dipendenza da Internet e non sequestrate il PC per punizione. Occorre, invece, collaborare per stabilire limiti chiari nell'utilizzo di Internet. Siate coerenti con quanto avete stabilito e ricordate che non state semplicemente tentando di controllare vostro figlio, ma state lavorando per liberarlo da una vera e propria dipendenza psicologica.



- Incoraggiare altre attività. Aiutate vostro figlio a cercare attività alternative. Parlate con lui di ciò che trova divertente fare in Rete e reindirizzatelo nel mondo reale. Per esempio, se ama assumere diversi pseudonimi e agire con le caratteristiche di quelle diverse personalità, incoraggiatelo a unirsi a qualche gruppo teatrale.
- Sostenere non legittimare. Non assumete un ruolo di legittimazione con un figlio Internet-dipendente, nascondendo il problema o giustificandolo quando non va a scuola. Se vostro figlio si ribella ai vostri sforzi, lasciatelo sfogare: non deve essere facile avere la sensazione che gli state togliendo il suo unico mezzo di comunicazione. Lodatelo per qualunque sforzo stia facendo per collaborare.

dott.ssa Elena Mazzei e ing. Giuseppe Pascazio (Corecom Puglia) in collaborazione con Università degli Studi di Bari - Dipartimento Forpsicom - prof.ssa Rosalinda Cassibba.



LE SEGNALAZIONI ALLE FORZE DELL'ORDINE

IL PERCORSO

La qualifica di pubblico ufficiale attribuita agli insegnanti

Agli insegnanti della scuola statale e di quella paritaria è riconosciuta, secondo quanto specificato in numerose sentenze della Cassazione penale, “la qualità di pubblico ufficiale”, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico, caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi (art. 357 cp).

L'insegnante di scuola è quindi un **pubblico ufficiale** a tutti gli effetti e l'esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla sola tenuta delle lezioni, ma si estende alle attività preparatorie, contestuali e successive alle lezioni stesse, potendosi estendere anche a tutte le attività che comprendano contatto e interazione con i ragazzi e le loro famiglie (es. colloquie, ecc).

Per quanto riguarda i collaboratori scolastici, la Corte di cassazione, ha riconosciuto loro la qualifica di **incaricati di un pubblico servizio** (art. 358 cp) “in ragione dello svolgimento della funzione di vigilanza sugli alunni, oltre che di custodia e di pulizia dei locali, può dirsi collaboratore spettante alla scuola”.

“
Gli insegnanti
possono essere
anche pubblici
ufficiali
”

Secondo quanto previsto dall'art. 347 cpp, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, durante lo svolgimento del loro servizio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia chiaro chi sia la persona che ha commesso il reato.

Se però il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ha notizia di un reato in situazioni differenti da quelle di servizio, l'obbligo cessa e al suo posto sorge la facoltà di denunciare propria di qualsiasi altro cittadino. La notizia di reato potrebbe essere acquisita anche in modo indiretto,

cioè derivata da dichiarazioni di altri soggetti o da documenti, immagini, video o altri tipi di testimonianze indirette.

Ciò che conta è la conoscenza di un fatto accaduto che, secondo una valutazione approssimativa a non tecnica, possa aver determinato la commissione di un reato.

L'insegnante, non è tenuto a valutare l'effettiva illegalità di una condotta né è necessario che verifichi la veridicità di quanto gli è stato riferito. La definizione di questi elementi importanti verrà demandata in via esclusiva all'autorità giudiziaria che assumerà il controllo delle attività investigative necessarie, ove ritenuto. I reati che vengono definiti perseguibili d'ufficio sono quei reati che, per il loro carattere di estrema gravità e offensività, vengono considerati perseguibili a prescindere dalla volontà di denunciarli da parte delle persone offese.

È necessario tener presente che la normativa italiana prevede una responsabilità penale già a partire dai 14 anni. *A ciò si aggiunga che chi ha subito un danno ingiusto derivante dai reati precedentemente esposti, può richiedere un risarcimento danni di natura economica ed in questo scenario rileva anche la responsabilità dei genitori, che sono giuridicamente tenuti a vigilare sui propri figli e sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori.*

55

LA RILEVAZIONE DEL REATO

La rilevazione **NON** è una fase di accertamento dei fatti e delle prove, né di valutazione dei problemi, dei danni e delle responsabilità, bensì una fase di raccolta di informazioni.

Elementi **DA RACCOGLIERE – ove possibile** – durante la rilevazione, qualora si venga a conoscenza di una problematica collegata all'utilizzo delle Nuove Tecnologie che coinvolga una o più persone di minore età:

- 1) **CHI**: nome utente/nickname/mail/nome del profilo del presunto abusante e della vittima;
- 2) **COSA**: se sono state prodotte, inviate e/o ricevute immagini (immagini di nudo totale o parziale, in atteggiamenti sessuali, di violenza privata) del minore;
- 3) **QUANDO**: il periodo esatto in cui è avvenuto il fatto o il contatto (mese, giorno e ora);



- 4) **DOVE**: in quale ambiente virtuale è avvenuto il contatto con l'abusante (nome della chat, forum, social network, blog);
- 5) **COME**: nei casi in cui è possibile, **DESCRIZIONE DEGLI ATTI** per consentire l'identificazione del reato;

PERCHÉ È IMPORTANTE CAPIRE LA TIPOLOGIA DI REATO?

Ogni tipologia di reato ha la sua modalità tecnologica e i suoi canali di diffusione. Nei casi di **adescamento**, la tempestività della denuncia impedisce prioritariamente che i contatti sessualizzati tra adulto e minore si spostino dal web alla vita reale. Le conversazioni online e le eventuali immagini che l'adulto ha inviato al minore costituiscono importanti elementi per l'indagine futura che può scaturire dai fatti; alla luce di questo è importante che questi elementi siano conservati senza alterazioni e forniti alle forze di polizia quanto prima possibile.

Nel **sexting**, l'attivazione immediata di una collaborazione tra scuola, Forze dell'Ordine e genitori è indispensabile per intercettare lo scambio di immagini tra minori e bloccarne il prima possibile la diffusione. Il materiale, infatti, potrebbe circolare attraverso smartphone o essere diffuso tramite servizi internet di tipo file-sharing (emule, torrent) o mediante social network (Facebook, Twitter, Instagram ecc.). In questi casi, se gli autori del reato sono persone di minore età, sarà avvertita immediatamente la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

ASSOLUTAMENTE DA NON FARE

- 1) Raccogliere direttamente elementi probatori (cercare sul cellulare/computer della vittima immagini, conversazioni in chat o e-mail);
- 2) Cancellare eventuali chat, mail, immagini o video;
- 3) Sostituirsi alla vittima per cercare un contatto online con chi minaccia, diffama o adesca;
- 4) Chiedere informazioni a coetanei vicini alla vittima o a altri minori coinvolti;
- 5) Procedere a "interrogatori" di terze persone (compagni o amici).



COINVOLGIMENTO DEI GENITORI

57

Se i fatti sono relativi ad abusi sessuali che coinvolgono persone estranee alla famiglia della vittima, sarebbe auspicabile un coinvolgimento immediato dei genitori, che l'operatore potrà sostenere nella valutazione della segnalazione;

Se invece i fatti sono relativi ad abusi sessuali intra o perifamiliari, **non si devono informare** i genitori, poiché possono non esser chiari da subito i dettagli relativi al ruolo protettivo o meno dei singoli familiari o il loro coinvolgimento.

LA SEGNALAZIONE

Innanzitutto si suggerisce a ogni adulto che nutra una preoccupazione o venga a conoscenza di una situazione online rischiosa, di attivare la rete dei servizi di protezione e cura, per garantire un accompagnamento del minore e della sua famiglia durante tutto il percorso.

Soltanto una presa in carico integrata da parte di tutti i servizi del territorio garantisce infatti la protezione del minore e l'efficacia degli interventi in suo favore. I reati contestati in caso di sospetto abuso



sessuale online prevedono la procedibilità d'ufficio: è pertanto **preciso obbligo** degli operatori (art. 357 c.p.) che rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale (operatore sanitario, scolastico o sociale), così come degli incaricati di Pubblico Servizio (art. 358 c.p.) procedere alla segnalazione presso l'Autorità Giudiziaria o le Forze di Polizia di quanto è stato appreso nell'ambito della propria attività lavorativa.

In caso di mancata segnalazione, e in presenza di reati procedibili d'ufficio, si configura l'**illecito di omessa denuncia di reato** (art. 361 c.p.).

FASE 1 – Fase preliminare

Rassicurare il/la bambino/a o ragazzo/a, cercando di non creare allarmismi e raccomandandogli/le di non avere più contatti con la persona conosciuta online;

- per gli insegnanti, avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico e le Forze dell'Ordine (preferibilmente il Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni di zona);

- se i genitori sono già venuti a conoscenza del fatto, sarebbe importante e più protettivo incoraggiarli a presentare loro stessi denuncia presso il più vicino ufficio di Polizia; nel caso in cui i genitori non siano a conoscenza del fatto, segnalare la questione alle Forze dell'Ordine che a loro volta valuteranno, in accordo con l'Autorità Giudiziaria, l'opportunità di contattare la famiglia.

FASE 2 – La raccolta delle informazioni

Raccogliere informazioni -> CHI, COSA, QUANDO, DOVE, COME, evitando di alterare possibili fonti di prova (vd. sopra, BOX ASSOLUTAMENTE DA NON FARE)

FASE 3 – Stesura della segnalazione

Una CORRETTA segnalazione DEVE:

- essere scritta e firmata da tutti i professionisti che hanno osservato dei segnali di allarme/fattori di rischio che ritengono possano ricondurre ad una possibile vittimizzazione sessuale o che hanno raccolto direttamente

o indirettamente le confidenze/dichiarazioni di un possibile coinvolgimento di un minore in un'attività sessuale on line.

- essere obiettiva e analitica;
- raccogliere le circostanze in cui sono emersi i fatti e le dichiarazioni spontanee ri-lasciate;
- descrivere atteggiamenti, comportamenti e vissuti della persona di minore età al momento della rivelazione dell'abuso, se conosciuto;
- contenere le informazioni raccolte nella fase di emersione: CHI, COSA, QUANDO, DOVE e COME, specificando, nei casi in cui è possibile e vi sia la competenza professionale necessaria – LA TIPOLOGIA DI REATO. Una CORRETTA segnalazione NON DEVE contenere accuse, interpretazioni o valutazioni di merito.
- Ai sensi degli obblighi previsti per legge, spetta al Dirigente Scolastico provvedere a sporgere denuncia rispetto a quanto riferito dagli insegnanti, direttamente alla Procura della Repubblica competente o agli organi di Polizia Giudiziaria del territorio (Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni, oppure Polizia di Stato, Carabinieri). La denuncia non deve essere preceduta da atti di accertamento o di indagine, i quali potrebbero comportare un inquinamento delle prove.
- Se sei un INSEGNANTE, sei quindi obbligato a segnalare al Dirigente Scolastico della scuola quanto hai appreso nell'ambito della tua attività lavorativa. Anche in mancanza di collaborazione da parte di altri colleghi o altri professionisti, hai comunque l'obbligo di attivare le strutture giudiziarie e/o i servizi sociali nell'interesse del minore.

GLOSSARIO

Account | Insieme dei dati personali e dei contenuti caricati su un social.

Antispam | Programma o tecnologia che impedisce o quantomeno limita, la ricezione di posta indesiderata nella propria casella di posta in entrata.

Antivirus | Programma che individua, previene e rimuove programmi dannosi, come virus e worm. Affinché sia efficace deve essere costantemente aggiornato.

Avatar | Immagine (fumetto, foto, logo etc.) che rappresenta l'utente.

Baiting | Prendere di mira utenti (user), nello specifico principianti (new users), in ambienti virtuali di gruppo (es. chat, game, forum), facendoli diventare oggetto di discussioni aggressive attraverso insulti e minacce per errori commessi dovuti all'inesperienza.

Bannare | Escludere un utente di internet dall'accesso a una chat, a un forum, ecc., nel caso in cui questi abbia ripetutamente violato le regole di netiquette.

Candy girl | Fare foto provocanti davanti a una webcam per poi vendere foto in cambio di ricariche telefoniche o regali.

Catfish | Termine utilizzato per indicare chi assume on line un'identità falsa perché appartenente ad un altro utente.

Cyberbashing | Specifica tipologia di Cyberbullismo che consiste nel videoregistrare un'aggressione fisica nella vita reale per poi pubblicarla on line.

Cyberstalking | Comportamento in rete offensivo e molesto, insistente e intimidatorio tale da fare temere alla vittima per la propria sicurezza fisica.

Harassment | L'invio ripetuto di messaggi insultanti e volgari attraverso computer e/o videotelefonino. Oltre a e-mail, sms, mms, pubblicazioni molestie su blog, forum, ecc. Le telefonate mute sono la forma di molestia più utilizzata soprattutto verso il sesso femminile.

Hikikomori | Gravissima forma di ritiro sociale che consiste nel rifiuto di uscire di casa, svolgere le normali attività quotidiane. In queste situazioni i ragazzi utilizzano internet come unico strumento per entrare in contatto con il mondo esterno.

Impersonation | Capacità di violare un account e accedere in modo non autorizzato a programmi e contenuti di un'altra persona.

Outing and Trickery | Pubblicare o condividere con terze persone le informazioni, le confidenze, le fotografie riservate o intime di un amico senza alcuna autorizzazione dell'interessato.

Post | Messaggio pubblicato sul profilo proprio o altrui, all'interno di un social.

Pro Ana | Promozione di comportamenti a favore dell'anoressia. In particolare siti, blog, community, etc, che la esaltano e danno consigli per raggiungerla.

Phishing | È un furto di identità online. Si basa su email, notifiche e siti web fraudolenti progettati per rubare dati personali o informazioni riservate, come dati account, numeri di carta di credito, password o altro.

Share | “Condivisione” di messaggi (propri o scritti da altri) sui propri profili o nei social. O anche indice di gradimento in tv.

Social network | Siti internet che consentono agli utenti di condividere contenuti testuali, immagini, video e audio e di interagire tra loro in rete.

Status | Messaggio pubblicato sulla propria pagina personale di un social per descrivere stato d'animo, pensieri e altro.

Troll | Persona che scrive un commento provocatorio a un post o una frase (negativa) al fine di generare una risposta scontroso.

NUMERI UTILI

- 19696** Telefono azzurro
112 Numero unico europeo di emergenza
113 Numero di emergenza Polizia di Stato
114 Numero di emergenza infanzia



YOU POL

App della Polizia Postale e delle Comunicazioni che consente l'invio di segnalazioni di atti di bullismo, scaricabile direttamente dalle principali piattaforme.

Polizia postale e delle Comunicazioni

Compartimento “Puglia” - Bari

Via amendola 116 - Bari

Tel. 0805920611

email: poltel.ba@poliziadistato.it

www.poliziadistato.it

www.commissariatodips.it

**CO
RE
COM** PUGLIA



Consiglio Regionale della Puglia



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI



Polizia di Stato



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Puglia

ufficio scolastico regionale



**GARANTE
DEI DIRITTI
DEL MINORE**

DELLA GIUSTIZIA COORDINATA

CO.RE.COM Puglia

Via P. Lembo, 40/F | Bari
fax 080 54 25 29 / 080 59 51 883
uff.corecom@consiglio.puglia.it | pec: corecompuglia@pec.it